



RG 11023 /2016

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice

Nel procedimento promosso con ricorso ex art. 700 cpc

A con gli avv.ti

Contro

B con l'avv.

e **C** con gli avv.ti

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente ha chiesto sospensione dell'efficacia e/o dell'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci di **B** del 21.6.2016, 22.7.2016, 29.7.2016, 5.9.2016, società di cui **A** è titolare di una quota di partecipazioni pari al 9% del capitale sociale, mentre la moglie **C** è del restante 91%. Faceva presente il ricorrente che il presente ricorso cautelare viene proposto in corso di causa, atteso che - in considerazione della presenza nello statuto di **B** (art.32- doc. 57) di una clausola compromissoria per le controversie fra i soci e la società - **A** ha già dato corso all'impugnazione delle delibere sopra citate, notificando alla Società domanda di arbitrato e presentando istanza al Tribunale di Padova per la nomina di arbitro.

In sede arbitrale il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la delibera dell'assemblea dei soci del 5.9.2016, con la quale l'assemblea dei soci di **B** ha deliberato la rinuncia all'azione sociale di responsabilità che **A** aveva proposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476, comma 3, C.C., avanti il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese con atto di citazione notificato in data 31.5.2016 (R.G. 5949/16); nonché avverso le seguenti delibere: 1) delibera dell'assemblea dei soci di **B** del 21.6.2016, con la quale è stata disposta, inter alia, la modifica dello statuto e, in particolare: (i) è stata introdotta la clausola compromissoria di cui all'art. 32; (ii) sono state introdotte alcune ipotesi di esclusione del socio, di cui all'art. 9, fra le quali lo svolgimento di attività in concorrenza con la società; 2) delibera dell'assemblea dei soci di **B** del 22.7.2016, con la quale è stata disposta la distribuzione di dividendi in favore dei soci per il rilevante importo di Euro 340.808,00, dei quali Euro 310.135,28 in favore di **C** ed Euro 30.672,72 nei confronti del **A**; 3) delibera dell'assemblea dei soci del 29.7.2016, con la quale è stata disposta l'esclusione del **A** dalla Società (doc. 59, 59 bis, 59 ter, 59 quater, 59 quinquies).



Il periculum in mora sarebbe dato dai comportamenti tenuti dalla C in qualità di amministratore - comportamenti per i quali vi è stata la revoca in sede cautelare - ai danni del socio di minoranza.

Le convenute, costituendosi, contestando anche nel merito le deduzioni avversarie, hanno eccepito la competenza dell'arbitro a decidere in ordine alla sospensione delle delibere assembleari della cui impugnazione è già stato investito.

Il rilievo appare fondato.

Il d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5, nel disciplinare i rapporti fra tutela cautelare ed arbitrato in materia di società di capitali, al comma 5 dell'art. 35 stabilisce che: «La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle delibere».

Nello specifico, la causa di merito arbitrale è già stata instaurata avendo in ricorso A dato atto di aver notificato alla Società domanda di arbitrato e presentando istanza al Tribunale di Padova per la nomina di arbitro. Compete all'arbitro, quindi, anche la decisione in ordine alla sospensione delle delibere impuginate.

Peraltro, il periculum in mora nello specifico è attenuato anche dal fatto che al momento è amministratore della società la madre della sig.ra C essendo stata la stessa revocata, in via cautelare, dal Tribunale di Venezia (pende reclamo) e comunque è compatibile con i tempi (ristretti) di costituzione del collegio arbitrale competente a decidere anche sulla domanda di sospensione.

La domanda davanti al Giudice ordinario appare, quindi, improcedibile.

Per le questioni trattate e la natura della controversia le spese di lite vengono compensate.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso

Spese compensate

Si comunichi

Venezia 28/11/2016

Il Giudice

Dott.ssa Mariagrazia Balletti

